

Comune di Vedano Olona

(Provincia di
Varese)

PROGETTO DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 30.04.2026– CIG A017B3F78B

- Capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche qualitative e quantitative del servizio di cui trattasi;
- analisi dei costi
- indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

COMUNE DI VEDANO OLONA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**CAPITOLATO D’AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2024 – 30.04.2026 - CIG A017B3F78B**

CAPO I - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 – Finalità dell’appalto

1. Il presente Capitolato ha la finalità di perseguire, all’interno dell’Asilo Nido comunale, lo scopo di assicurare ai piccoli fruitori ed alle loro famiglie interventi altamente professionali sotto il profilo pedagogico ed educativo.

Art. 2 – Oggetto e quantità delle prestazioni

1. Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento di un progetto educativo rivolto ai bambini frequentati e alle loro famiglie, volto all’ottimizzazione degli spazi e delle risorse, anche alla luce della “D.G.R. 9 marzo 2020 - n. XI/2929 Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588”, attraverso progettazioni, attività educative e laboratori che perseguano obiettivi specifici a favore della tipologia di utenza e che dovrà prevedere, a completamento della proposta giornaliera, anche le attività assistenziali quali il pre – asilo, il post-asilo le altre attività assistenziali tipiche della tipologia del servizio.

2. Il servizio dovrà essere svolto, da parte di personale educativo, presso la struttura comunale sita in via Don Minzoni n. 13 a Vedano Olona (VA).

Gli orari di entrata e di uscita dell’asilo nido sono i seguenti:

	entrata	uscita
tempo pieno	8.30 - 9.00	16.00 - 16.30
part-time mattino	8.30 - 9.00	12.30 - 13.30
part-time pomeriggio	12.00 - 13.00	16.00 - 16.30
pre-asilo	7.30 - 8.30	
post-asilo		16.30 - 18.00

3. La struttura è un Asilo Nido comunale, autorizzato al funzionamento per 30 posti, e accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi (lattanti, divezzi e divezzini) per un numero di n. 21 tempi pieni.

4. L’attività deve essere svolta in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell’asilo nido del Comune di Vedano Olona, nonché dalla vigente normativa ed in particolare dagli standard gestionali fissati dalla Regione Lombardia.

5. Il monte ore totale richiesto per il periodo dell’affidamento è stimato in massimo n. 3807 ore di personale educativo.

6. Il suddetto monte ore potrà subire modulazioni di orario sulla base della tipologia di iscrizioni (n. tempi pieno, n. part. time mattino e n. part. time pomeriggio) e potrà subire variazioni tanto in aumento quanto in riduzione (in base al numero dei bambini inseriti o a necessità sopraggiunte) nel limite del 20% (venti per cento), con un’organizzazione da concordare con la Responsabile dell’Area, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della ditta incaricata rispetto a quanto da riconoscere per le ore di prestazione effettivamente svolte.

7. L’appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all’aggiudicatario.

Art. 3 – Base d’asta e valore stimato dell’appalto

1. L’importo unitario posto a base a € 280.287,00 oltre IVA prevista per legge, comprensivo degli

oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro aggiudicatario del servizio e al netto degli oneri DUVRI (quantificati in euro 0,00 comprensivi di IVA per l'intera durata dell'appalto a carico del Committente).

2. L'importo sopra indicato è stimato e non vincolante per l'Amministrazione comunale e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in rapporto alle esigenze effettive (n. bambini presenti, necessità di servizio...) e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della Ditta ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente rese, mantenendo le condizioni economiche e normative ed il medesimo livello qualitativo/gestionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, il Comune si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad € 41.856,00 oltre IVA se dovuta. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

4. L'offerta economica dovrà essere formulata tenendo presente che essa comprende i costi sostenuti per la sicurezza a carico del datore di lavoro aggiudicatario del servizio, il costo per tutte le attività previste dal presente Capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.

5. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo.

6. L'importo contrattuale è pari alla offerta economica formulata dal soggetto aggiudicatario ed è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.

Art. 4 - Durata dell'appalto e opzione di proroga

1. L'affidamento ha durata dal 01.01.2024 – 30.04.2026 (con interruzione nel mese di agosto di ogni anno scolastico). Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. E' escluso il rinnovo tacito.

2. L'attività dell'asilo nido verrà sospesa durante le vacanze natalizie e pasquali, le festività e nei giorni, che verranno di volta in volta comunicati, nei quali la struttura educativa per motivi diversi (Santo Patrono, sciopero, ecc.) rimarrà chiusa.

3. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data sopra indicata, l'ente protrae il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 30.04.2026 e l'aggiudicatario non può vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto,

non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la Stazione Appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Qualora la Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta della Comune di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

CAPO II – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Art. 5 Caratteristiche e finalità del servizio

1. L'appaltatore deve garantire quanto necessario per l'attuazione del progetto oggetto di affidamento; le attività dovranno essere programmate e realizzate nel pieno rispetto del progetto educativo approvato dall'asilo nido, dovranno garantire un'attenzione individualizzata alla crescita del bambino e alla cura dei suoi bisogni fisiologici, quali l'igiene, il cambio, la somministrazione del pasto, il sonno. Dovrà essere garantita la promozione delle relazioni con le famiglie (mediante colloqui, riunioni, open day, feste e ambientamento).
2. Gli educatori devono avere particolare rispetto per i tempi di crescita dei bambini ed essere in grado di proporre attività e giochi adeguati e utili a stimolare un corretto sviluppo psico/fisico/motorio.
3. Le prestazioni educative devono essere svolte all'interno della fascia oraria 8.30 – 16.00, con la possibilità di effettuare una pausa durante il momento della nanna dei bambini. L'orario delle educatrici deve essere concordato con la committenza. Le attività sono effettuate nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi secondo il calendario redatto dal Comune. Il servizio pre asilo deve essere svolto dalle ore 7.30 alle ore 8.30 ed il servizio di post asilo dalle ore 16.30 fino all'uscita dell'ultimo bambino che non può essere oltre le ore 18.00.
4. Le ammissioni dei bambini all'asilo nido vengono avvengono unicamente su autorizzazione del Comune.
5. Le attività non possono essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
6. All'Amministrazione compete l'incasso delle tariffe per la frequenza ai servizi oggetto del presente capitolato.
7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
8. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

Art. 6 – Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell'asilo nido "Il Trenino dei Sogni" sito in via Don Minzoni, 13 a Vedano Olona.
2. Le spese inerenti le utenze: quali il consumo di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua e telefoniche sono a carico del Comune di Vedano Olona.

Art. 7 – Avvio del progetto

1. Il progetto oggetto del presente affidamento ha inizio in data 01.01.2024. Ogni anno scolastico deve avere la durata di n. 47 settimane (ovvero almeno 205 giorni ai sensi della D.g.r. 9 marzo 2020 - n. XI/2929), secondo il calendario che sarà redatto dal Comune di Vedano Olona.
2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa

susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data sopra indicata, l'ente protrae il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 31.07.2019 e l'aggiudicatario non può vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata dell'appalto.

3. L'avvio dell'esecuzione può aver luogo in pendenza di stipulazione del contratto, prima che sia spirato il termine dilatorio al ricorrere della seguente condizione: mancata esecuzione immediata della prestazione che determini un grave danno all'interesse pubblico al cui soddisfacimento il servizio è rivolto.

Art. 8 Carta del Servizio

1. L'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 45 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

- a) La presentazione dell'ente.
- b) La presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle tipologie di laboratorio da realizzare durante l'anno.
- c) La presentazione delle attività di laboratorio.
- d) La presentazione degli operatori del modello organizzativo proposto nell'asilo nido.

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti che dovrà essere somministrato nelle modalità indicate dall'esecutore del contratto e comunque almeno una volta all'anno.

3. L'aggiudicatario, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, procede a propria cura e spese alla stampa di un numero di copie sufficiente da distribuire alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 9 - Organico e clausola sociale

1. L'organico del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria deve essere dichiarato in sede di offerta.

2. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato e un'alta qualità prestazionale, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali necessari e assicurando una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze dell'asilo nido.

3. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore a quello indicato nell'articolo 2.

4. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

5. Tutto il personale adibito alle attività oggetto del presente Capitolato dovrà essere in possesso di qualificata e idonea professionalità, secondo quanto previsto dalla normativa del settore.

6. Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi del personale educativo individuato,

comprensivo degli orari di servizio, unitamente ai dati anagrafici, ai contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro aggiudicatario del servizio e a copia dei titoli di studio e/o professionali e degli attestati di formazione ex lege 81/08 posseduti dallo stesso personale.

7. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare, per le attività oggetto del presente Capitolato e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire una continuità del servizio e contenere il fenomeno del turn-over.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma seguente l'appaltatore si obbliga, previa valutazione con la committenza, a garantire la sostituzione immediata degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a dieci giorni. Assenze di durata superiore a detta soglia, nella misura in cui non siano già previste nel progetto presentato in sede di gara, rientrano ad ogni conseguente effetto nella fattispecie di cui al comma seguente del presente articolo.

9. Salvo il caso di "temporanea assenza" di cui al precedente comma, eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nel servizio, rispetto a quanto indicato nel progetto, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente, all'appaltatore.

10. In caso di eventuali sostituzioni del personale indicato il nominativo del personale subentrante deve essere comunicato alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio. Tale personale dovrà possedere i requisiti professionali richiesti dal presente Capitolato.

11. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

12. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a. a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b. a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D. Lgs. 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

13. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

14. In caso di accertata irregolarità da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dalla committenza.

15. L'accesso ai locali dell'Asilo Nido, ove si svolgono le attività oggetto del presente Capitolato, è consentito esclusivamente al personale incaricato all'espletamento delle stesse.

16. Al termine di ogni anno scolastico, l'aggiudicatario fornirà una relazione contenente la presentazione delle attività educative svolte e degli obiettivi raggiunti.

17. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra gli educatori e i beneficiari della struttura nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.

18. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come

sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

19. La ditta aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la proposta di assunzione formulata al personale in servizio presso le ditte uscenti

20. La Ditta aggiudicataria deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di attribuzione di nuove mansioni.

21. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi durante lo svolgimento del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

22. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare un costante aggiornamento del personale adibito alle attività, oggetto del presente Capitolato, relativamente alle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10 – Responsabile delle attività in appalto

1. In relazione allo svolgimento del progetto, l'appaltatore, prima dell'avvio del progetto, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un responsabile del progetto con il compito di sovrintendere al corretto funzionamento delle attività oggetto del presente Capitolato. Tale figura deve essere il referente per il Comune e deve garantire altresì che le attività erogate siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante. Il responsabile del progetto dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00, per tutto il periodo di apertura dell'asilo nido.

2. L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune con una periodicità annuale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del progetto, necessaria per una valutazione in merito agli interventi ed ai risultati conseguiti.

3. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati fra i due contraenti.

4. Sono previsti incontri collettivi di programmazione e verifica tra gli operatori della Ditta aggiudicataria e gli operatori comunali e, al bisogno, con la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune con una periodicità mediamente settimanale.

5. Periodicamente, con un minimo di due volte ad anno scolastico, la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune ed il responsabile del progetto della Ditta aggiudicataria opereranno le necessarie verifiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficacia ed efficienza ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

Art. 11 - Comportamento e doveri degli operatori

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

4. Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:

- a) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato.
 - b) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
5. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.
6. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 - Codice di comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art 2 comma 3 dello stesso DPR.
2. A tal fine, prima della stipula del contratto, il Comune trasmette alla Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 17 del DPR sopra menzionato, copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Veduggio del Garda.
3. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora la committenza accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, la stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Controlli.

1. Il Comune vigilerà sullo svolgimento delle attività per tutta la sua durata, con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta a sollevare.
2. Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite sia a cura del personale dipendente del Comune o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale, sia mediante i preposti organi dell'ATS competente per territorio, congiuntamente o disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.
3. Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

Art. 14 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.

4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.

5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 15– Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza

1. Entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs. 81 del 2008, alla Stazione Appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta della stazione appaltante entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

2. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

3. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato la documentazione occorrente.

4. L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della Stazione Appaltante, provvede entro il termine fissato dalla stessa.

6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi del progetto (diversi da quelli da interferenza), sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

CAPO IV – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITA'

Art. 16 - Garanzia provvisoria

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la Stazione Appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 18 - Copertura assicurativa per danni

1. La ditta è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato. L'aggiudicatario

sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico dell'aggiudicatario, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.

2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza deve:

- avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato e come beneficiario il Comune di Vedano Olona;
- avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.

4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

5. L'aggiudicatario è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

6. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'aggiudicatario deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

Art. 19 - Cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativo al servizio di che trattasi.

2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.

4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice.

5. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.

7. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

Art. 20 - Cessione di crediti

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.

2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

Art. 21 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

1. Il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, sarà disposto mensilmente previo visto di regolarità con atto del dirigente competente, entro 30 gg. dalla data di presentazione della relativa fattura, che dovrà evidenziare il numero di pasti consegnati, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva della Ditta mediante richiesta del DURC.

2. La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

3. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la Ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

4. L'appaltatore si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 209 al 213, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 la Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere verso il Comune la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il codice CIG dell'appalto secondo le modalità previste dal Regolamento Ministeriale n. 55/2013. Si specifica che, ai sensi dell'art 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica è 2GWBCH.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il DPR n. 633/1972 in materia di IVA, il Comune provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Art. 22 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate all'atto dell'offerta, subiscano una variazione l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.

2. La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con

adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

3. In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

Art. 23 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate nel disciplinare di gara.

2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.

3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati nel disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio. Esso decade altresì in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli del presente capitolato.

4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

5. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

Art. 24 - Documenti del contratto

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.

2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

Art. 25 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Art. 26 – Esecuzione in pendenza di stipula

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa, purché questa ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 19 del presente capitolato.

CAPO V – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Art. 27 – Penali

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la Stazione Appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:

- a. ritardato intervento rispetto al termine fissato dalla Stazione Appaltante relativo all'obbligo incasso di irregolarità esecutiva, di rimuovere la stessa dando luogo al ripristino: 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b. ritardo nell'ottemperanza al termine relativo all'obbligo di dare preavviso in caso di sciopero: 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c. ritardo nell'ottemperanza al termine previsto dall'articolo 18, comma 1, relativo all'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi dell'impresa: 0,5 permille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- d. ritardo nell'ottemperanza al termine stabilito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 18, comma 6, relativo all'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori: 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- e. ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
- f. ritardo nell'ottemperare all'ordine del direttore dell'esecuzione in merito a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, (Codice di comportamento) del presente Capitolato, relativo all'obbligo di osservare e far osservare ai propri collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo;
- g. inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: dallo 0,3 all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dalla Stazione Appaltante, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla Stazione Appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

2. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte dalla Stazione Appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera u) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

4. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva

o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale.

5. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Art. 28- Clausola risolutiva espressa

1. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggiordanno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 30 (penali) del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
- k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
- l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
- m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 12, comma 4, del presente capitolato (clausola sociale).

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 31, la Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora la Stazione Appaltante accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 30.

3. Ai sensi del precedente art. 28 (Codice di comportamento) il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.

6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Stazione Appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti

dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
 - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 24. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 24 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Art. 30 - Effetti della risoluzione del contratto

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 32, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 31 – Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 32 – Novazione soggettiva – Recesso

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 21 (cessione del contratto) e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 33 - Esecuzione d'ufficio

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 30-35 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso,

fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34- Tutela dei dati personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

6. I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

Art. 35 - Trattamento dati personali sensibili degli utenti

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.

2. L'appaltatore, quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve altresì rispettare tutti gli obblighi previsti specificamente dal Codice Privacy al riguardo, nonché dalle disposizioni contenute:

- a) nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 24 dicembre 2012 per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del Codice Privacy;
- b) nell'Autorizzazione n. 2/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del Garante per la protezione dei dati personali nonché nelle successive Autorizzazioni, vigenti tempo per tempo, che, periodicamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana al fine di prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone;
- c) nella DGR 9 gennaio 2013 – n. IX/4659 “Manuale per la gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria”.

Art. 36 – Class Action

1. Nel caso in cui sia notificata all'Amministrazione appaltante una diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 20/12/2009, n. 198, l'Amministrazione trasmette la diffida all'Appaltatore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e, pertanto, non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all'articolo 32 in relazione al computo dell'ammontare della penale. E' fatto obbligo al appaltante dare tempestivamente contezza all'Appaltatore della congruità dell'intervento da esso posto in essere.

2. In caso di citazione in giudizio nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. 20/12/2009, n. 198, è fatto obbligo all'Appaltatore di intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. L'Appaltatore ha l'obbligo di mallevare l'Amministrazione appaltante dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, l'Appaltatore rimborsa all'ente tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dalla comunità montana, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, la stazione Appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Amministrazione appaltante in un procedimento susseguente a quello di cui al D.Lgs. 198/09, è fatto obbligo all'Appaltatore di rimborsare alla stazione appaltante l'importo del danno liquidato a suo carico. A

tal fine, l'appaltatore liquidava alla stazione appaltante tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dalla Amministrazione, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Amministrazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo all'Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Amministrazione di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare al Comune di Veduggio l'eventuale danno liquidato a carico dell'Amministrazione stessa da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico della Comunità Montana, susseguente alla comunicazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.Lgs. 198/09.

5. Gli obblighi indicati nel presente articolo gravano sull'Appaltatore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall'articolo 3, terzo comma, del D.Lgs. 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.

Art. 37 – Controversie - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008.

Quadro normativo di riferimento La disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede che: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

Dalla disposizione sopra riportata emerge a carico del committente l'obbligo di redigere un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicate le misure di sicurezza necessarie da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dai dipendenti del committente/stazione appaltante.

Tale documento, inoltre, attesta l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il DUVRI, pertanto, è un documento tecnico che, quando sussistono rischi da “interferenza”, deve essere allegato al contratto di appalto, affinché l'appaltatore possa adottare le misure ivi previste, volte alla eliminazione dei suddetti rischi.

Secondo quanto indicato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) n. 3/2008 si parla di “interferenza” quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente/stazione appaltante e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In assenza di interferenze la stazione appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI, ma è obbligata ad indicare nella documentazione di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

I costi della sicurezza necessari ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza derivanti dal DUVRI della stazione appaltante, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso, a differenza dei costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza aziendali connessi ai rischi relativi all'attività dell'impresa appaltatrice, derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); tali costi sono a carico dell'impresa e devono essere indicati dalla stessa in sede di offerta.

Conclusioni: mancata sussistenza dei rischi da interferenza nell'appalto relativo al capitolato speciale per l'affidamento del "Progetto educativo presso asilo nido comunale periodo dal 01/01/2024 al 30/04/2026" – CIG A017B3F78B.

Con riferimento ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Tali costi sono stati stimati indicativamente in € 1.500,00 annui complessivi per tutta la durata dell'appalto.

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

Voce di costo	Ore settimanali	Ore anno scolastico	Costo annuale complessivo
Coordinamento			€ 1.410,00
Attività educativa (comprensivo dei costi per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza)	81	3807	€ 74.236,00
Totale parziale			€ 75.646,00
C) Spese generali e utile (10% circa)			€ 7.565,00
Oneri per la sicurezza rischi da interferenza			500,00
Totale annuale complessivo senza IVA			€ 83.711,00
Totale complessivo appalto BASE D'ASTA			€ 280.287,00
di cui oneri sicurezza non soggetti ad abbattimento			€ 1.500,00
Oneri per interferenza (DUVRI)			€ 0,00

Opzione proroga per n. 6 mesi	€ 41.856,00
--------------------------------------	-------------

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d. lgs 50/16, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di settembre 2020.

Il costo orario è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e trattamento di fine rapporto.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera indicativa, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori a carico del datore di lavoro aggiudicatario del servizio, indicato nell'analisi dei costi, sono stimati in € 1.500,00 per l'intera durata dell'appalto.

Gli oneri per interferenza (DUVRI)

C) Spese generali e utile.

Le spese generali e l'utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale. Le spese generali comprendono anche le spese relative al materiale di consumo, al traffico telefonico, all'attività amministrativa.